

Codice A1811B

D.D. 15 novembre 2024, n. 2401

Ferrovie regionali Torino-Ceres e Canavesana. Attività di soppressione passaggi a livello. Approvazione dello schema di convenzione.



ATTO DD 2401/A1811B/2024

DEL 15/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: Ferrovie regionali Torino-Ceres e Canavesana. Attività di soppressione passaggi a livello. Approvazione dello schema di convenzione.

Premesso che:

la Regione Piemonte ha in corso la realizzazione, attraverso RFI S.p.A. quale soggetto attuatore, gli interventi previsti nel Piano Operativo di sicurezza ferroviaria della linea ferroviaria Torino-Ceres e della linea ferroviaria Canavesana;

lungo il tracciato delle ferrovie regionali Torino-Ceres e Canavesana è presente un numero elevato di passaggi a livello in corrispondenza delle intersezioni stradali che comportano problemi gestionali oltre che situazioni di pericolosità per gli utenti della strada e per la circolazione ferroviaria;

anche al fine di migliorare la performance trasportistica della linea, sia in termini di velocità che di puntualità del servizio, a completamento degli interventi di sicurezza e upgrade tecnologico si rende necessario predisporre un piano regionale di soppressione dei passaggi a livello;

la Regione Piemonte, nell'ambito delle iniziative volte alla messa in sicurezza delle linee ferroviarie di cui sopra, ha attivato una linea di intervento che prevede una graduale chiusura dei passaggi a livello che presentano maggiori problemi di sicurezza. Per la valutazione di situazioni di particolare criticità sono stati pertanto istituiti appositi tavoli di lavoro con le Amministrazioni locali interessate ed RFI spa nell'ambito dei quali sono stati individuati una serie di passaggi a livello che potrebbero essere soppressi previa realizzazione di opere sostitutive per garantire il passaggio pedonale e/o automobilistico;

la Regione ha richiesto a RFI spa di sviluppare uno studio di fattibilità tecnico-economica per la valutazione delle soluzioni adottabili rispetto ai passaggi a livello presenti sulle due linee, ovvero:

- a. soppressione mediante chiusura;
- b. soppressione con realizzazione di opere sostitutive o viabilità alternativa;
- c. adeguamento dell'impianto alla normativa RFI.

Richiamata la D.G.R. n. 16-9616 del 22 maggio 2023 recante le disposizioni attuative e

l'individuazione di RFI spa quale soggetto attuatore ai sensi dell'art. 47 comma 4 del Decreto legge 50/2017, per la progettazione e realizzazione degli interventi lungo le linee ferroviarie Torino-Ceres e Canavesana.

Considerato che RFI spa a far data dal 1 gennaio 2024 è subentrata a GTT spa nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria.

Richiamata la D.D. n. 3677 del 29/11/2022 e la D.D. n. 2252 del 29/08/2023 con cui sono stati impegnati a favore di RFI spa complessivamente €9.019.650,00 sul capitolo 200104 (Impegno n. 2024/12508, n. 2024/13651 e n. 2024/1901).

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene necessario approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte ed RFI spa per dare attuazione al piano di soppressione passaggi a livello delle linee ferroviarie Torino-Ceres e Canavesana, anche mediante realizzazione di manufatti sostitutivi o deviazioni stradali e/o pedonali secondo quanto definito nell'allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.D. n.3677 del 29/11/2022 e D.D. n.2252 del 29/08/2024 e attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza, di cui al d.lgs n.33/2013.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024", contenente il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTCP) 2024-2026;
- legge regionale 26 marzo 2024, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate";
- legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";
- legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2024- 2026";
- " la D.G.R n. 46-117/2024 del 2 agosto 2024 Attuazione della Legge regionale 1 agosto

2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026;

- D.G.R. n. 21-8381 del 29 marzo 2024 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art.3 comma 4 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

determina

di approvare lo schema di Convenzione per l'attività di soppressione passaggi a livello e realizzazione di viabilità alternativa, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, secondo quanto riportato nelle tabelle riepilogative ivi contenute per la linea Torino – Ceres e Canavesana;

di stabilire che l'elencazione di cui alle tabelle del punto precedente potrà essere oggetto di aggiornamento sulla base dell'evolversi delle concertazioni con le civiche Amministrazioni interessate, così come della sostenibilità economica degli interventi allo studio;

di autorizzare modifiche non sostanziali al testo approvato con il presente atto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.1199 del 24/11/1971.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n.33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web della Regione Piemonte.

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)
Firmato digitalmente da Michele Marino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. convenzione_soppressione_ppll_ferrovie_regionali.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**FERROVIE TORINO-CERES E CANAVESANA - CONVENZIONE PER
L'ATTIVITÀ DI SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO E
REALIZZAZIONE DI VIABILITÀ ALTERNATIVA.**

PREMESSO CHE:

- la Regione Piemonte ha, tra l'altro, in corso la realizzazione, attraverso RFI S.p.A. quale Soggetto Attuatore, di alcuni interventi previsti nel Piano Operativo di sicurezza ferroviaria della linea ferroviaria Torino-Ceres per un investimento pari a € 15.780.000,00 e della linea Canavesana per un investimento pari a € 11.892.000,00;
- lungo il tracciato delle due ferrovie regionali in questione è presente un numero elevato di passaggi a livello, in corrispondenza di intersezioni stradali e di camminamenti pedonali, che comportano problemi gestionali rispetto agli impianti di SCMT in via di implementazione oltre che situazioni di pericolosità per gli utenti della strada e per la circolazione ferroviaria;
- anche al fine di migliorare la performance trasportistica della linea, sia in termini di velocità che di puntualità del servizio, a completamento degli interventi di sicurezza e upgrade tecnologico, si rende necessario predisporre un piano regionale di soppressione dei passaggi a livello;
- la Regione ha inteso avvalersi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 50/2017 (convertito con legge 96/2017) che prevede che "Le Regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possono altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi diversi

da quelli previsti al comma 1, ovvero il subentro della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione delle reti ferroviarie regionali, ivi comprese quelle classificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale ai sensi del comma 3, definendo gli oneri contrattuali e individuando le risorse necessarie per la copertura finanziaria”;

- con nota prot. 5268 del 07/02/2023, è stato chiesto a RFI spa di sviluppare uno studio di fattibilità tecnico-economica per la valutazione delle soluzioni adottabili rispetto ai passaggi a livello presenti sulle due linee e di cui agli allegati 1 e 2, ovvero:

.a. soppressione mediante chiusura;

.b. soppressione con realizzazione di opere sostitutive o viabilità alternativa;

.c. adeguamento dell'impianto alla normativa RFI;

- quanto riportato nelle tabelle riepilogative (allegati 1 e 2) per la linea Torino – Ceres e Canavesana è da intendersi a livello indicativo e rappresentativo dello stato dell'arte dell'attività svolta di concerto tra la Regione, RFI e le Amministrazioni locali, alla data di sottoscrizione della presente Convenzione. Tale elencazione potrà essere oggetto di aggiornamento sulla base dell'evolversi delle concertazioni con le civiche Amministrazioni interessate, così come della sostenibilità economica degli interventi allo studio;

- le opere costituenti la viabilità alternativa da realizzarsi in corrispondenza dei passaggi a livello, di cui è possibile ipotizzare la soppressione con realizzazione di opere sostitutive o viabilità alternativa, rivestono carattere di interesse pubblico e saranno oggetto di confronto e intesa con le Amministrazioni locali interessate;

- il piano di soppressione dei passaggi a livello mediante la realizzazione di opere sostitutive verrà attuato in considerazione sia del richiamato interesse di pubblica utilità che sottende la ratio degli interventi di ristrutturazione della rete ferroviaria, sia dell'entità, complessivamente considerata, degli oneri di spesa connessi alle opere previste. Gli interventi verranno pianificati anche secondo le necessità del Gestore dell'infrastruttura di assicurare la riapertura all'esercizio nelle tratte di linea su cui attualmente non è attivo il servizio ferroviario, la piena utilizzabilità ed il costante mantenimento in efficienza delle linee e degli impianti ferroviari e con una programmazione pluriennale delle risorse condivisa con la Regione Piemonte e fino ad esaurimento delle stesse;
- ai fini del pieno coinvolgimento delle parti pubbliche e private interessate dagli interventi, l'approvazione dei singoli progetti e dei rispettivi Quadri Economici avverrà con Conferenza di Servizi attivata da Regione Piemonte su istanza di RFI spa.

Considerato altresì che:

- con contratto di cessione di Ramo d'Azienda, Rep. n. 69245 del 29/12/2023, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha acquistato la piena proprietà del ramo d'azienda costituito dall'insieme dei beni funzionalmente organizzati da GTT S.p.A. per l'esercizio delle attività specificamente inerenti e connesse con la gestione delle linee ferroviarie Torino Ceres e Canavesana. In particolare, per quanto riguarda le suddette linee ferroviarie, confluiscono nel Ramo d'Azienda così acquisito:

- l'Atto di concessione per l'affidamento a GTT S.p.A. delle attività di gestione e di realizzazione degli investimenti sulle infrastrutture ferroviarie regionali piemontesi;
- il Contratto di Programma tra Regione Piemonte e GTT S.p.A. per disciplinare il funzionamento delle attività di gestione e di realizzazione degli investimenti delle infrastrutture ferroviarie;
- ai sensi dell'articolo 7 del citato contratto di cessione di Ramo d'Azienda, dalla data di efficacia del medesimo (e dunque a partire dalle ore 23:59:59 del 31 dicembre 2023) RFI S.p.A. subentra nella Concessione rilasciata dalla Regione Piemonte e nel Contratto di Programma, assumendo tutti i diritti e gli obblighi di GTT S.p.A.

Tutto ciò premesso e considerato, fra

la Regione Piemonte (in seguito "Regione"), con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1, codice fiscale n. 80087670016, per la quale interviene nel presente atto Michele Marino, nella sua qualità di Dirigente pro-tempore del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

e

la R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (in seguito "RFI"), con sede in Roma, piazza della Croce Rossa n. 1 (Codice Fiscale/Registro Imprese n. 01585570581 - Partita I.V.A. n. 01008081000), rappresentata da Davide Cavone, nella sua qualità di Responsabile della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Torino

di seguito congiuntamente definite anche come "Parti"

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse e i documenti, sia richiamati sia materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto e finalità

La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione e RFI al fine di dare attuazione al piano di soppressione passaggi a livello delle linee ferroviarie Torino-Ceres e Canavesana, mediante realizzazione di manufatti sostitutivi o deviazioni stradali e/o pedonali.

A seguito della presente Convenzione, verranno stipulate singole specifiche Convenzioni tra le Parti (Regione, Civica Amministrazione e RFI) per ciascun Comune interessato dagli interventi di soppressione.

Il costo dell'attrezzaggio tecnologico dei PPLL che rimangono attivi non è ricompreso nell'ambito della presente convenzione.

Art. 3 - Impegni della Regione Piemonte

La Regione assicura il finanziamento per la progettazione e la realizzazione degli interventi per un massimo di € 9.000.000,00 (compresi IVA, spese generali e oneri vari tra cui quelli riferiti ad Inarcassa). Tale importo comprende i costi per le prestazioni esterne da affidare in appalto, la fornitura dei materiali, la verifica e la validazione dei progetti, gli incarichi agli organismi di verifica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2019 e agli OIF, ai sensi del Regolamento UE 402/2013, i costi interni per il personale e le spese generali, ovvero tutti i costi sostenuti dagli enti competenti e a vario titolo interessati sottoscrittori del presente atto, compresi quelli espropriativi.

Ai fini dell'approvazione dei progetti e dei rispettivi Quadri Economici, la Regione si farà promotrice dell'attivazione di apposita Conferenza di Servizi

su istanza di RFI.

Per tutto il processo di progettazione, variazione urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, espropriazione e realizzazione, la Regione assicurerà, a mezzo di tavoli tecnici dedicati, il raccordo con Enti ed amministrazioni interessate.

Il relativo importo verrà erogato da Regione Piemonte a RFI spa con le seguenti modalità:

- 30% del valore totale del finanziamento quest'ultimo pari a € 9.000.000,00, alla sottoscrizione del presente atto;
- 50% dell'importo del QE relativo al singolo intervento, all'approvazione con Determina Dirigenziale del PFTE con la conferenza dei servizi, ove necessaria;
- saldo, riferito ai singoli QE, a seguito di trasmissione di rendicontazione finale di ogni singolo intervento di soppressione PL.

La Regione provvederà ad erogare le quote su presentazione di fattura elettronica emessa da RFI corredata della documentazione comprovante le spese sostenute.

Le fatture emesse da RFI con IVA in Split payment dovranno essere pagate, previo esito positivo della verifica della documentazione trasmessa, entro 30 giorni data fattura fine mese. La liquidazione delle somme dovute dovrà essere effettuata su c/c intestato a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i cui estremi saranno comunicati tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445.

Del codice CUP sarà data evidenza in fattura.

La Regione ha individuato nella persona del Dirigente pro-tempore del

Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture il referente regionale del procedimento.

Art. 4 - Impegni di RFI S.p.A.

RFI, ai fini della presente Convenzione, viene identificato quale Soggetto Attuatore degli interventi di soppressione passaggi a livello e Soggetto Gestore dell'infrastruttura ferroviaria.

In riferimento all'art. 3, gli importi esatti di ciascuna opera e degli eventuali espropri potranno essere verificati esclusivamente a seguito della disponibilità della relativa progettazione e della conseguente approvazione in Conferenza dei Servizi.

In virtù di tale ruolo, RFI è responsabile, secondo le disposizioni della presente Convenzione, di tutto quanto necessario per la progettazione, l'espropriazione, la direzione lavori, la realizzazione, il collaudo e la messa in esercizio dell'opera.

Fatte salve diverse indicazioni procedurali che saranno individuate nelle Convenzioni con i Comuni interessati dalle opere, le aree di proprietà di terzi, necessarie per la costruzione delle opere, saranno espropriate e/o acquisite tramite cessione volontaria direttamente da RFI prima dell'inizio dei lavori per conto dei Comuni interessati ed al medesimo volturate.

RFI ha individuato nella persona di Davide Cavone quale Referente aziendale e Responsabile unico del Progetto ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 – Ultimazione lavori e consegna opere

Ultimati i lavori di propria competenza e dopo l'esito positivo dei collaudi, RFI inviterà il Comune, in qualità di Ente proprietario delle nuove opere, ad

effettuare, congiuntamente e nel giorno prefissato, una visita di constatazione di regolare esecuzione dei lavori medesimi il cui esito sarà fatto risultare da apposito verbale redatto dai soggetti appositamente incaricati da RFI e dagli Enti interessati.

Qualora all'atto della visita contestuale fossero riscontrati difetti e/o manchevolezze rispetto al progetto approvato, RFI sarà tenuta a fare eseguire all'Appaltatore i lavori di riparazione o di rettifica atti a eliminare gli inconvenienti di cui sopra. In tal caso, dovrà essere fissato un termine per la successiva visita di constatazione della regolare esecuzione dei lavori.

Con verbale a parte, contemporaneamente all'accertamento succitato, verrà disposta la consegna agli Enti interessati delle opere realizzate.

Qualora la procedura espropriativa a cura di RFI, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5, non fosse completata all'atto della consegna delle opere e le aree di proprietà di terzi non fossero ancora volturate ai Comuni, RFI provvederà al completamento delle procedure espropriative tenendo sollevati i suddetti Enti da eventuali vertenze.

Art. 6 – Acquisizione e Manutenzione

Fatte salve diverse indicazioni previste nelle Convenzioni con i Comuni interessati, tutte le opere realizzate da RFI a norma del presente atto, comprese quelle accessorie conseguenti (rampe di accesso, pavimentazione stradale, guard rail, impianto di illuminazione pubblica, centrale di pompaggio, segnaletica orizzontale e verticale, ecc...) saranno trasferite in proprietà alle Amministrazioni comunali interessate dalle opere.

Le opere, a norma della presente Convenzione, si intendono acquisite all'atto della sottoscrizione del verbale di consegna di cui al precedente art. 5.

Per la disciplina ed il dettaglio degli obblighi relativi alla gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le nuove opere, le Parti rimandano espressamente ad apposita Convenzione che, debitamente condivisa ed approvata, il Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria ed i Comuni di interessati sottoscriveranno a seguito del collaudo delle opere e comunque entro e non oltre l'attivazione della nuova viabilità.

Art. 7 - Comunicazioni

Di tutte le comunicazioni afferenti l'intervento in questione, che si renderanno necessarie, dovranno essere messi a conoscenza tutte le Parti, e quelle di ulteriori enti interessati per l'attuazione della presente Disciplinare Convenzione.

Art. 8 - Risorse finanziarie

I singoli interventi di soppressione passaggi a livello con realizzazione di opere sostitutive o viabilità alternativa verranno sviluppati sulla base di un piano di soppressione dei passaggi a livello, realizzato sulla base sia del richiamato interesse di pubblica utilità che sottende la ratio degli interventi di ristrutturazione della rete ferroviaria, sia dell'entità complessivamente considerata degli oneri di spesa connessi alle opere previste. Gli interventi verranno pianificati anche secondo le necessità del Gestore dell'infrastruttura di assicurare la riapertura all'esercizio nelle tratte di linea su cui attualmente non è attivo il servizio ferroviario, la piena utilizzabilità ed il costante mantenimento in efficienza delle linee e degli impianti ferroviari e con una programmazione pluriennale delle risorse condivisa con la Regione Piemonte e fino ad esaurimento delle stesse.

Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, la Regione si impegna a

mettere a disposizione risorse pari a € 9.000.000,00 (compresi IVA, spese generali e oneri vari tra cui quelli riferiti ad Inarcassa).

Le eventuali economie, derivanti dall'esecuzione dei lavori o dal ribasso d'asta sui lavori appaltati resteranno nella disponibilità della Regione e saranno impiegate nell'ambito delle attività in corso sulle ferrovie in argomento.

Art. 9 - Durata

Gli effetti del presente atto decorrono dal giorno della sua sottoscrizione sino all'ultimazione di tutte le attività tecnico-amministrative legate alla progettazione, direzione lavori, realizzazione e collaudo degli interventi di cui al precedente art. 2, e comunque entro e non oltre 31 dicembre 2026, fatte salve eventuali proroghe che dovessero intervenire per le pratiche espropriative o di altra natura amministrativa/gestionale.

Art. 10 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto all'eventuale maggior danno, l'Accordo potrà essere risolto dalla Parte adempiente attraverso comunicazione scritta a mezzo PEC inviata a ciascuna delle altre Parti, nelle ipotesi di inadempimento da parte della Parti dei rispettivi impegni.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si assumono, ciascuna per quanto di propria competenza, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Art. 12 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente atto valgono le

disposizioni di cui all'art. 15 della legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. e della normativa vigente in materia.

Art. 13 - Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti

Le Parti si adopereranno per la definizione in via amichevole di ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione dell'Accordo, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'insorgere della controversia. Se entro detto termine non verrà raggiunto un accordo, le Parti si riservano il diritto di dirimere la controversia secondo le modalità e i termini previsti dalla legge, fermo restando che per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, dall'applicazione e dall'esecuzione del presente accordo è competente esclusivamente, ai sensi dell'art. 133, comma 1 lettera a) punto 2), del D.Lgs 02/07/2010, n.104 e s.m.i., il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali (anagrafici e di contatto) riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte forniti in occasione delle attività connesse al presente Accordo verranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili. Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità inerenti all'Accordo (base giuridica: contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (base giuridica: legale).

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

I dati personali raccolti nell'ambito del presente atto saranno trattati da ciascuna Parte limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Accordo.

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna Parte si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiaro, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Nel caso in cui le attività previste dal presente Accordo comportino un trattamento di dati personali, le Parti si impegnano a concordare, anche contrattualmente, i reciproci diritti ed obblighi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento EU 679/2016.

In particolare, Le Parti concordano che, nel caso in cui, nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo, verranno trattati dati personali da una Parte (Responsabile del trattamento) per conto dell'altra (Titolare del tratta-

mento), i diritti e gli obblighi di Titolare e Responsabile verranno disciplinati dalle Parti tramite specifico Accordo di Data Protection ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EU 679/2016 (laddove non già disciplinato dalle Parti da precedente atto).

Dati di contatto di Titolari e DPO.

Per l'esecuzione del presente Accordo, i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per la Regione Piemonte:

Titolare del Trattamento è la Giunta Regionale.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.piemonte.it.

Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A:

Titolare del Trattamento è R.F.I. S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@rfi.it, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1.

Art. 15 - Oneri e Spese

Tutti gli oneri e le spese per dare attuazione al presente atto saranno sostenuti da RFI, in forza delle risorse finanziarie di cui al precedente articolo 8.

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso e le spese conseguenti saranno a carico della Parte che ne avrà presentato richiesta.

Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo, a carico di RFI S.p.A., è acquisito in forma digitale (modello F24 dell'Agenzia delle Entrate).

Art. 16 - Clausola di integrità

1. Le Parti gestiscono i rapporti e gli affari nel rispetto dei seguenti strumenti

rispettivamente adottati:

Regione Piemonte:

- il PIAO 2024-2026, approvato con D.G.R. n. 4-8114 del 31.01.2024, per il triennio 2024-2026;

- il codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale, approvato con D.G.R. 1-1717 del 13.07.2015.

RFI S.p.A.:

- il Codice Etico, pubblicato all'indirizzo <http://www.rfi.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Visione, missione e valori";

- il Modello 231, disponibile all'indirizzo <http://www.rfi.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Visione, missione e valori";

- la Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all'indirizzo <http://www.rfi.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Visione, missione e valori";

2. Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione dei rispettivi strumenti adottati e di aver ben compreso i principi, le finalità e gli impegni assunti da ciascuna delle altre Parti in relazione ai citati documenti, nonché di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti.

3. Le parti convengono che l'inosservanza, da parte di una di esse, di una qualsiasi delle previsioni contenute nei documenti sopra citati, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

4. RFI S.p.A. prende atto che le segnalazioni rilevanti da trasmettere a Regione Piemonte, ai sensi e per gli effetti del PIAO 2024-2026 e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate seguendo la “Segnalazione di condotte illecite”, disponibile all’indirizzo internet <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/whistleblowing-segnalazione-condotte-illecite> e sulla piattaforma Whistleblowing, disponibile all’indirizzo <https://segnalazioni.regione.piemonte.it/#/>

Regione Piemonte prende atto che le segnalazioni rilevanti da trasmettere ad RFI S.p.A. ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all’indirizzo internet <https://www.segnalazionewhistleblowing.rfi.it/#>, ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all’indirizzo internet <https://www.rfi.it/it/chi-siamo/organizzazione-egovernance/etica-trasparenza-responsabilita/gestione-delle-segnalazioni---whistleblowing.html>, e nella sezione “FAQ Whistleblowing” raggiungibile dal link ivi indicato.

Il presente atto consta di n. 16 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs 82/2005.

Allegato 1: Piano soppressione PPLL ferrovia Torino-Ceres

Allegato 2: Piano soppressione PPLL ferrovia Canavesana

Per la Regione Piemonte: Michele MARINO

Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.: Davide CAVONE

Allegato 1 - Ferrovia Torino-Ceres

località	n° P.L.	esistente	km	ubicazione stradale	provvedimento come da verbali condivisi con Amministrazioni*	op. sost. mitig.	chiusura	PLP	a norma
Lanzo	62	B	29+530	strada Eremo	si mantiene e messo a norma				X
	63	B	30+220	via Santa Lucia	soppressione da valutare	X			
	64	B	30+370	Via Torino/Mirandola	soppressione		X		
	67	B	30+960	via Matteotti	si mantiene e messo a norma				X
Germagnano	71	I	32+259	sentiero	soppressione		X		
	75	SOA	33+310	sentiero	soppressione		X		
Traves	77	B	36+187	via campestre	si mantiene e messo a norma				X
	79	SOA	36+519	sentiero	soppressione		X		
	80	SOA	37+012	sentiero	soppressione con opera sostitutiva	X			
Pessinetto	81	SOA	37+439	sentiero	chiusura già effettuata		X		
	83	B	38+099	via campestre	si mantiene e messo a norma				X
	84	B	38+491	camposanto	si mantiene e messo a norma				X
Mezenile	86	SOA	39+005	sentiero	soppressione	X		SMAT	
	89	SOA	40+441	sentiero	soppressione con opera sostitutiva	X			
Ceres	93	SOA	42+253	strada Cesale	soppressione con opera sostitutiva	X			
	94	SOA	42+319	sentiero	soppressione		X		
Tot.	16				Tot.	5	6		5

*La situazione rappresentata nella tabella può essere oggetto di modifiche a seguito dell'evolversi delle interlocuzioni in atto con le civiche Amministrazioni.

Allegato 2 - Ferrovia Canavesana

località	n° P.L.	esistente	km	ubicazione stradale	provvedimento come da verbali condivisi con Amministrazioni*	op. sost. mitig.	chiusura	PLP	a norma
Rivarolo									
	1	SB	22+881	via Merlo	si mantiene e messo a norma				X
	2	CU	23+027	via Valle	soppressione		X		
	4	B	23+514	via S. Anna	si mantiene e messo a norma				X
	5	SB	24+299	via Favria - SP 42	si mantiene e messo a norma				X
Favria	6	B	25+087	campestre	soppressione	X			
	7	B	25+494	via Oglianico - SP 35	si mantiene e messo a norma				X
Salassa / San Ponso									
	10	B	27+486	via S. Ponso - SP 36	si mantiene e messo a norma				X
	11	B	27+882	via Rimbroglio	soppressione		X		
	11 bis	CU	27+947	via Rimbroglio	soppressione		X		
Valperga									
	12	B	28+317	via Braidacroce	soppressione	X			
	13	B	29+135	Borgata Braidacroce	si mantiene e messo a norma				X
	14	B	29+440	via dei Boggi	soppressione	X			
	15	B	29+629	via Mazzini - SP 13	si mantiene e messo a norma				X
	16	B	30+010	via Peradotto	si mantiene e messo a norma				X
	17	B	30+395	via Borelli	si mantiene e messo a norma				X
	18	B	30+565	via Massola	si mantiene e messo a norma				X
	19	B	30+878	strada prov. di Front	soppressione	X			
	20	B	31+192	via Cascinet	si mantiene e messo a norma				X
Cuorgnè									
	23	B	32+017	via priv. Trione	si mantiene e messo a norma				X
	24	B	32+245	via priv. Manifattura	si mantiene e messo a norma				X
	25	B	32+966	via Borgo Valentino	soppressione	X			
	26	B	33+100	via Ponte Vecchio	si mantiene e messo a norma				X
	27	B	33+423	via Fillak	si mantiene e messo a norma				X
	28	B	33+657	via Camposanto	si mantiene e messo a norma				X
	30	B	34+283	località S. Giuseppe	soppressione	X			
	31	B	35+206	via Verneto	soppressione	X			
	32	B	35+430	via Bachino	si mantiene e messo a norma				X
	32 bis	SOA	35+549	campestre	soppressione		X		
	33	B	35+933	località S. Anna	si mantiene e messo a norma				X
	34	B	36+675	località Grangia	si mantiene e messo a norma				X
Tot.	30					Tot. 7	4		19

*La situazione rappresentata nella tabella può essere oggetto di modifiche a seguito dell'evolversi delle interlocazioni in atto con le civiche Amministrazioni.